



## **IPOTESI DI REGOLE PER LA TRATTAZIONE IN SICUREZZA DEI PROCEDIMENTI PENALI NEL PERIODO EMERGENZIALE**

Si propone che per il periodo dal 12 maggio al 30 giugno l'attività giudiziaria, penale, ferme restando le disposizioni in vigore in quanto compatibili, possa essere regolata da norme improntate ai principi che seguono.

### **1 - Comunicazioni e Depositi**

Prevedere che:

- 1.1 Tutte le comunicazioni e i depositi effettuati dal difensore debbano avvenire esclusivamente, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) da trasmettersi all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio procedente.
- 1.2 Il deposito debba ritenersi effettuato al momento dell'emissione del messaggio di avvenuta consegna all'indirizzo P.E.C. del destinatario.
- 1.3 I documenti in formato PDF nativo siano sottoscritti digitalmente dal difensore.
- 1.4 Le comunicazioni e gli atti depositati contengano, obbligatoriamente, l'indicazione dell'Ufficio Giudiziario, della Sezione, del Numero di procedimento (quello dell'Ufficio procedente o il numero del Mod. 21) il Giudice e la data dell'Udienza.
- 1.5 Tutte le comunicazioni ed i depositi vengano, previamente, a mezzo posta elettronica certificata comunicati, al Pubblico Ministero ed ai difensori delle altre parti.
- 1.6 Alla Cancelleria del Giudice, unitamente all'inoltro della comunicazione e/o del deposito, sia trasmessa l'attestazione dell'avvenuta effettuazione di tale incombenza, tramite il deposito delle ricevute di invio e consegna del messaggio P.E.C., inviato ai soggetti interessati.
- 1.7 Non possano essere depositati atti diversi da quelli per i quali le norme vigenti consentano il deposito fuori udienza e da quelli relativi ai procedimenti fissati nel periodo emergenziale.
- 1.8 Le stesse modalità si applichino anche per le comunicazioni effettuate dal difensore all'Ufficio del Pubblico Ministero.
- 1.9 Si applichino le specifiche tecniche di cui al D. legis. 7.3.2005 n. 82.

### **2 - Notifiche effettuate dal difensore**

Prevedere che:

- 2.1 le notifiche effettuate dal difensore alle altre parti avvengano con le modalità di cui all'art 3 bis della Legge n. 53 del 21.1.1994.

***Unione Camere Penali Italiane***

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma

Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it – www.camerepenali.it

C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



### **3 - Procedimenti in Camera di Consiglio**

Prevedere che:

- 3.1 I procedimenti da trattarsi ai sensi dell'art. 127 del codice di procedura penale vengano decisi in camera di consiglio, senza l'intervento del Pubblico Ministero e dei difensori delle altre parti interessate, salvo che il Pubblico Ministero o i difensori chiedano, entro il termine previsto e con le modalità di cui al punto 1, di essere sentiti.
- 3.2 Il procedimento sarà deciso sulla scorta degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo, nonché delle memorie che le parti potranno depositare prima dell'udienza nel termine previsto.
- 3.3 Nell'ipotesi di richiesta di trattazione alla presenza delle parti il procedimento venga chiamato all'udienza fissata o ad altra stabilita e comunicata dal Giudice.

### **4 - Udienza preliminare**

Prevedere che:

- 4.1 Su richiesta del difensore dell'imputato, da presentarsi con le modalità di cui al punto 1, trovi applicazione il rito semplificato di cui al punto 3 che precede e che, pertanto, la decisione venga presa in camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti, sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo, nonché delle eventuali memorie difensive che le parti potranno depositare, nel termine previsto, prima dell'udienza, assumendo nella stesse, se ritenuto opportuno, le rispettive conclusioni.
- 4.2 La decisione venga comunicata al Pubblico Ministero ed ai difensori delle parti.
- 4.3 Prevedere la facoltà del Giudice, se ritenuto indispensabile, di fissare altra udienza per la discussione orale delle parti.

### **5 - Dibattimento di primo grado**

Prevedere che:

- 5.1 Vengano trattati esclusivamente i procedimenti che non necessitano di attività istruttoria, fatta eccezione per le udienze dibattimentali dei procedimenti di cui al comma 3, lettere b) e c) dell'articolo 83 del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, le quali dovranno svolgersi secondo le modalità di cui al comma 12 dell'articolo 83 del citato decreto legge.
- 5.2 Le liste di cui al primo comma dell'articolo 468 del codice di procedura penale debbano essere depositate con le modalità di cui al punto 1 e quindi previa comunicazione alle altre parti.
- 5.3 Nello stesso termine e con le medesime modalità previste dal comma 1, venga depositato l'elenco delle eventuali intercettazioni e/o comunicazioni delle quali si chiede la trascrizione.
- 5.4 Le udienze si svolgano con le modalità di cui all'articolo 472, comma 3 del codice di procedura penale.

### **6 - Richiesta di giudizio abbreviato**

Prevedere che:



6.1 La richiesta di giudizio abbreviato, sia in previsione dell'udienza preliminare che del dibattimento - nelle ipotesi di cui all'art. 550 del codice di procedura penale, venga formulata, esclusivamente fuori udienza, con le modalità previste dal comma primo dell'articolo 458 del codice di procedura penale.

6.2 Le comunicazioni di cui al comma 1 avvengano con le modalità previste al punto 1.

6.3 Il termine entro il quale il Pubblico Ministero debba esprimere il parere alla richiesta di giudizio abbreviato formulata ai sensi dei commi 5 e 5 bis.

6.4 Nell'ipotesi di accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato il giudice fissi l'udienza per il proseguo del procedimento e che, qualora intenda rigettare la richiesta così come formulata, lo comunichi alle parti invitandole a presentarsi all'udienza già fissata o ad altra da lui stabilita, per gli incombenti ulteriori.

### **7 - Richiesta di applicazione pena**

Prevedere che:

7.1 La richiesta di applicazione pena venga formulata con le medesime modalità di cui al punto 1, comma 1 stabilendo il termine entro le quali il Pubblico Ministero debba esprimere il parere.

7.2 Nell'ipotesi che il Giudice ritenga di accogliere la richiesta provveda in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, comunicando la decisione a mezzo posta elettronica certificata.

7.3 Qualora il giudice intenda rigettare la richiesta inviti le parti a comparire all'udienza fissata o a quella da lui stabilita per gli incombenti ulteriori

### **8 - Giudizio immediato**

Prevedere che:

8.1 Qualora venga formulata richiesta di applicazione pena, ai sensi del combinato disposto degli articoli 446 e 458 del codice di procedura penale il giudice, se ritiene di accoglierla, provveda in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, comunicando la decisione a mezzo posta elettronica certificata e che qualora non intenda accogliere la richiesta fissi l'udienza per il proseguo ai sensi del comma 2 dell'art. 458 del codice di procedura penale.

### **9 - Costituzione di parte civile**

Prevedere che:

9.1 La costituzione di parte civile possa essere proposta, sia per l'udienza preliminare che per il dibattimento, esclusivamente fuori udienza, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'articolo 78 del codice di procedura penale entro un determinato termine prima dell'udienza

9.2 Ferma restando la modalità di costituzione fuori udienza prevista dall'articolo 78 del codice di procedura penale, la costituzione di parte civile possa essere effettuata, entro un prefissato termine prima dell'udienza, anche mediante notifica dell'atto al Pubblico Ministero ed al solo difensore dell'imputato, a mezzo posta elettronica certificata secondo le modalità di cui



all'articolo 3 bis della L. n. 53/2004; prevedendo, altresì, che il difensore, con le modalità di cui al punto 1 provveda al deposito in cancelleria dell'atto di costituzione e della prova dell'avvenuta notifica.

### **10 - Giudizio di appello**

Prevedere che:

10.1 Le parti possano formulare richiesta di trattazione ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale nella forma non partecipata di cui al punto 3.

10.2 La richiesta debba essere proposta con le modalità di cui al punto 1 e quindi previa comunicazione al Procuratore Generale e ai difensori delle parti, i quali, entro un termine da stabilirsi, avranno facoltà di opporsi.

10.3 Nell'ipotesi in cui non sia proposta opposizione, la Corte di Appello decida in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, sulla scorta degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo e delle eventuali memorie depositate dalle parti nel termine fissato, comunicando la decisione.

10.4 Qualora la Corte debba disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale o ritenga comunque necessaria la discussione orale, fissi la nuova udienza dandone comunicazione alle parti.

10.5 Le parti possano formulare la richiesta di trattazione in camera di consiglio non partecipata, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 599, comma primo e 599 bis, comma primo del codice di procedura penale e che la decisione venga comunicata.

### **11 - Procedimento ai sensi dell'art. 71 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354**

Prevedere che:

11.1 Il Procuratore generale e il difensore possano, entro un prefiggendo termine, prima dell'udienza, formulare richiesta di trattazione ai sensi dell'art. 127 del codice di procedura penale.

11.2 La richiesta debba essere formulata con le modalità di cui al punto 1 e quindi previa comunicazione al Procuratore Generale e al difensore del condannato i quali, entro un prefiggendo termine avranno, facoltà di opporsi .

11.3 La richiesta debba essere formulata secondo le modalità di cui al punto 1, e quindi previa comunicazione al Procuratore Generale o al difensore del condannato, i quali, entro un prefiggendo termine, avranno facoltà di opporsi. Se non viene formulata opposizione il Tribunale di Sorveglianza decida in camera di consiglio, sulla scorta degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo e delle eventuali memorie depositate dando comunicazione della decisione.

### **12 - Termine a ritroso**

Prevedere che:

12.1 Quando il termine di cui agli articoli che precedono è computato a ritroso e la data dalla quale decorre non ne consenta il rispetto, venga disposto lo spostamento dell'udienza o dell'attività da cui il termine si computa.



### **13 – Nomina di difensore di fiducia**

Prevedere che:

13.1 Nei procedimenti penali, la sottoscrizione della nomina di difensore di fiducia e della procura speciale di cui all'art. 122 del codice di procedura penale possa essere anche apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura.